PORSCHE CARRERA CUP ITALIA

Luogo: **Scarperia San Piero** **Documento n°:** 2.5

Data: **31.10.2026** **Ora: 10.11**

Decisione n° 2

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n.38 Prima Ghinzani Motorsport Conduttori Tauscher Alexander
Direttore di Gara, Cronometristi, tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del Commissario Tecnico, ascoltato il Concorrente/Team Manager avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente N.:	38 Prima Ghinzani Motorsport
Conduttore	Tauscher Alexander
Sessione:	Pre- griglia prove di qualifiche
Fatto:	In pre-griglia delle prove di qualifica la vettura n. 38 presentava tappi valvole ruote difformi da quelli indicati nel catalogo parti di ricambio o forniti dal distributore ufficiale degli pneumatici come richiesto dal regolamento tecnico PCCI 2026 art B.2.7.2.
Violazione:	Art B.2.7.2 Regolamento PCCI 2026
Visti gli articoli di riferimento	Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN 2026, All. A6.2 (Ammende Standard Regolamento PCCI 2026)
Decisione:	Di applicare nei confronti del Concorrente n. 38 Prima Ghinzani Motorsport Conduttore Tauscher Alexander, una ammonizione.
Motivazione:	In pre-griglia di prove di qualifiche la vettura n. 38 presentava tappi valvole sulle ruote rain difformi da quelli indicati nel catalogo parti di ricambio o forniti. Violazione Art B.2.7.2 Regolamento PCCI 2026. I tappi in oggetto erano stati montati su pneumatici rain adibiti al trasporto della vettura in pit lane e non sono da intendersi come un vantaggio prestazionale.

Per questi motivi,il concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN. La presente decisione viene presa in conformità a quanto previsto dagli artt. 210.3 III, 215, 215bis, 216, 216bis, 227, 228, 229 del vigente RSN ognuno per la sua area di competenza. Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Paolo Longoni
Presidente

Simone Leoni

Marco Tani

Ricevuta da parte del concorrente:
Concorrente:
Data: 31.10.26 Ora: 11.50 Firma:

( ) **Notifica ex art. 215 RSN**
( ) **Penalità esposta monitor**
( ) **Esposta albo gara**

Esposto alle: 11:50